



Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale
e l'analisi dei costi del lavoro pubblico

Ufficio XII

Roma,

Prot. n.

Rif. prot. entrata n. 227053 del 01.12.2020

Allegati n.

Risposta a nota prot.

Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del
Personale e dei Servizi
Direzione del Personale
dcp.dag@pec.mef.gov.it

e, per conoscenza Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della funzione pubblica
Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico
protocollo_dfp@mailbox.governo.it

OGGETTO: Richiesta di parere circa gli oneri relativi la stabilizzazione delle posizioni di comando, ai sensi dell'articolo 30, del decreto legislativo n. 165/2001 – Mobilità da Regioni e Comuni.

Con nota n. 0126844 del 1° dicembre 2020 codesto Dipartimento comunica di aver attivato, in data 29 luglio 2020, la procedura di mobilità volontaria per l'immissione nel ruolo unico del Ministero dell'economia e delle finanze di 264 dipendenti in posizione di comando in possesso delle qualifiche equiparate alle corrispondenti Area Terza (130 unità) e Area Seconda (n. 134 unità) e relative fasce economiche del comparto Ministeri, provenienti da pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001.

Al riguardo, nell'ambito della citata procedura, è stata prevista l'acquisizione di apposita dichiarazione da parte dell'amministrazione di appartenenza in ordine all'assoggettamento o meno alla disciplina limitativa delle assunzioni e all'eventuale conseguente possibilità di sostituzione o meno delle unità di personale trasferito in mobilità con nuove assunzioni di personale, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 47, della legge n. 311/2004.

Con la predetta nota, codesto Dipartimento nel far presente che per finanziarie le assunzioni di personale provenienti da amministrazioni o enti non sottoposti al regime di limitazioni delle assunzioni, in quanto onerose, è stato previsto l'utilizzo delle risorse residue del budget 2016, in linea con il piano triennale dei fabbisogni di personale 2019-2021, fatto salvo

quanto disposto dagli avvisi che hanno previsto l'esclusione delle istanze provenienti da amministrazioni non soggette a vincoli assunzionali in caso di mancata autorizzazione del Dipartimento della Funzione pubblica, evidenzia che la maggior parte delle istanze provengono dal comparto funzioni locali (Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni).

Ciò posto, si chiede l'avviso di questo Dipartimento in ordine alla necessità di acquisire ulteriori elementi informativi sull'argomento, da parte dalle amministrazioni di appartenenza degli interessati dipendenti.

Al riguardo, in via preliminare, si ricorda che l'articolo 1, comma 47, della legge n. 311/2004, ha previsto che in vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, purché abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l'anno precedente.

La finalità della norma era quella di prevedere la possibilità che risorse umane già presenti nella pubblica amministrazione potessero essere ricollocate nell'ambito della stessa, in un'ottica di migliore efficienza ed economicità, tenuto conto che dal punto di vista finanziario l'operazione assume carattere di neutralità trattandosi di dipendenti che già incidono sui saldi di finanza pubblica.

Con la medesima volontà è successivamente intervenuto il legislatore che, con l'articolo 14, comma 7, del decreto legge n. 95/2012, ha disposto ulteriormente che *“Le cessazioni per processi di mobilità.....non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over”*.

Ciò posto, si fa presente che con il nuovo sistema delineato dall'intervento normativo di cui all'articolo 33, commi 1,1-bis e 2, del decreto legge n. 34/2019, il legislatore ha introdotto, rispettivamente, per le Regioni a statuto ordinario, le Province e le Città metropolitane, ed i Comuni un innovativo principio in materia di facoltà assunzionali basato sulla sostenibilità finanziaria, in sostituzione del precedente criterio fondato sul turn over, introducendo una nuova disciplina maggiormente flessibile per il reclutamento di personale.

In tale modificato assetto di regolamentazione normativa, la neutralità finanziaria della mobilità sopra richiamata non può essere utilmente riconfermata ai fini della determinazione degli spazi assunzionali degli enti, essendo gli stessi ora correlati alla sostenibilità finanziaria della spesa di personale in relazione a specifici valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra la spesa complessiva per tutto il personale (senza alcuna differenziazione tra le diverse modalità di reclutamento e la diversa natura del rapporto: concorso, mobilità, tempo indeterminato, tempo determinato, ecc.) al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.

Per quanto attiene la concreta entrata in vigore del nuovo assetto normativo, il citato articolo 33 ha previsto l'emanazione di specifici decreti attuativi dei nuovi principi in materia di facoltà assunzionali, demandando agli stessi l'individuazione della data di entrata in vigore della nuova regolamentazione, di cui di seguito si riepiloga l'attuale situazione.

1. Regioni a statuto ordinario - articolo 33, comma 1, del decreto legge n. 34/2019.
Il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 23 settembre 2019, all'articolo 1 (*Ambito soggettivo, decorrenza e finalità*), ha disposto l'applicazione delle nuove regole in materia di assunzioni a tempo indeterminato a decorrere dal 1° gennaio 2020.
Pertanto, a decorrere dalla predetta data, le amministrazioni di altri comparti che acquisiranno personale in mobilità da tali enti non potranno più considerare l'assunzione neutrale ai fini della finanza pubblica, ma dovranno effettuarle a valere sulle proprie facoltà assunzionali.
2. Province e Città metropolitane - articolo 33, comma 1-bis, del decreto legge n. 34/2019.
Il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, non risulta ancora emanato.
Pertanto, fino all'adozione di tale provvedimento, le amministrazioni di altri comparti che acquisiranno personale in mobilità da tali enti potranno considerare l'assunzione neutrale ai fini della finanza pubblica.
3. Comuni - articolo 33, comma 2, del decreto legge n. 34/2019.
Il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 17 marzo 2020, all'articolo 1 (*Finalità, decorrenza e ambito soggettivo*), ha disposto l'applicazione delle nuove regole in materia di assunzioni a tempo indeterminato a decorrere dal 20 aprile 2020.
Al riguardo, si fa presente che la Circolare del 13 maggio 2020 a firma congiunta del Ministro per la pubblica amministrazione, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'interno (registrata dalla Corte dei conti) esplicativa del predetto decreto attuativo, contiene le seguenti indicazioni:
 - punto 1.1 (Decorrenza del decreto attuativo) indica che *“Al fine di non penalizzare i comuni che, prima della predetta data, hanno legittimamente avviato procedure assunzionali con il previgente regime, anche con riguardo a budgets relativi ad anni precedenti, si ritiene che, con riferimento al solo anno 2020, possano esser fatte salve le predette procedure purché siano state effettuate entro il 20 aprile le comunicazioni obbligatorie ex art. 34-bis della legge n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, sulla base dei piani triennali del fabbisogno e loro eventuali aggiornamenti secondo la normativa vigente. Quanto precede solo ove siano state operate le relative prenotazioni nelle scritture contabili (principio contabile 5.1 di cui al paragrafo n. 1 dell'allegato 4.2 al decreto legislativo n. 118/2011)”*.
 - punto 2 (Effetti della nuova disciplina in materia di mobilità) indica che *“La definizione delle facoltà assunzionali ancorate alla sostenibilità finanziaria implica una necessaria lettura orientata della norma recata dall'art. 14, comma 7, del decreto-legge n. 95/2012, secondo cui «le cessazioni dal servizio per processi di mobilità' ... non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità' finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over». Si tratta di una disposizione che è riconducibile alla regolamentazione delle facoltà assunzionali basata sul turnover, con la conseguenza che la stessa deve ritenersi non operante per i comuni che siano*

pienamente assoggettati alla vigenza della disciplina fondata sulla sostenibilità finanziaria.

Conseguentemente le amministrazioni di altri comparti, nonché province e città metropolitane, che acquisiranno personale in mobilità' da comuni assoggettati alla neo-introdotta normativa non potranno più considerare l'assunzione neutrale ai fini della finanza pubblica, ma dovranno effettuarla a valere sulle proprie facoltà assunzionali. Quanto precede al fine di assicurare la neutralità della procedura di mobilità a livello di finanza pubblica complessiva. In termini operativi, sarà necessario che - nell'ambito dei procedimenti di mobilità extra compartimentali e nella programmazione triennale del fabbisogno di personale - si dia espressamente conto di tale circostanza.

Viceversa, la norma continua a essere operante per gli enti che - secondo le modalità precedentemente indicate - continuano ad applicare transitoriamente la previgente normativa.”

Pertanto, a decorrere dalla predetta data del 20 aprile 2020, se l'acquisizione di personale discende da mobilità dai Comuni che si sono avvalsi della facoltà di applicare transitoriamente la previgente normativa di cui al punto 1.1 della circolare 13 maggio 2020, nel rispetto di quanto previsto dalla medesima, codesto Dipartimento potrà considerare l'assunzione neutrale, per il solo anno 2020, ai fini della finanza pubblica.

Viceversa, se l'acquisizione di personale discende da mobilità dai Comuni che non rientrano nelle procedure transitorie conservative della previgente normativa sopra richiamata, codesto Dipartimento non potrà considerare l'assunzione neutrale ai fini della finanza pubblica, ma dovrà effettuarle a valere sulle facoltà assunzionali.